

COMMENTI E OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 313/2020/R/COM – MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI REGOLAZIONE OUTPUT-BASED DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

Con il presente documento A2A formula le proprie considerazioni in relazione alle proposte illustrate dall'Autorità nel **Documento per la Consultazione 313/2020/R/COM** (di seguito: il Documento) in merito all'introduzione di **modifiche straordinarie** in materia di **regolazione output-based** dei servizi di distribuzione dell'**energia elettrica** e del **gas** in relazione all'emergenza epidemiologica **Covid-19**.

Tale Documento, il cui **perimetro di applicazione** tocca diverse e rilevanti tematiche sia del settore elettrico (meccanismo di premi-penalità della durata e del numero di interruzioni, resilienza e ammodernamento delle colonne montanti vetuste) che di quello del gas (attività di ispezione programmata della rete, sostituzione dei tratti di reti in materiali non conformi e target di messa in protezione catodica efficace delle reti in acciaio) è stato pubblicato a seguito di una serie di incontri tecnici tra Autorità e operatori propedeutici ad identificare le **soluzioni regolatorie più efficaci** per minimizzare eventuali **impatti economici penalizzanti** per le imprese di distribuzione.

Premessa

A2A, anche in considerazione della **straordinarietà del contesto** in cui si collocano, valuta positivamente e ritiene in gran parte condivisibili gli interventi prospettati dall'Autorità.

Le azioni regolatorie individuate e, in linea con i principi affermati dalla stessa ARERA nei comunicati dell'11 e 26 marzo 2020 e nella Delibera 59/2020/R/com, rivolte ai quei distributori che abbiano gestito le proprie attività e prestazioni in modo coerente "*col primario obiettivo di garanzia della continuità e disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza degli utenti e dei lavoratori*" dovrebbero infatti essere finalizzate a sterilizzare gli effetti sull'**operatività ordinaria**, sulle **performance di qualità (tecnica e commerciale)** derivanti da un **fattore esogeno e non controllabile** attraverso una normale pianificazione ex-ante quale la pandemia Covid-19 e la conseguente introduzione di misure restrittive di contrasto alla diffusione del virus attuate dal Governo e a salvaguardare l'**equilibrio economico-finanziario** degli operatori.

Alla luce di ciò e tenuto conto della fase di emergenza sanitaria tuttora in vigore, ai sensi dei provvedimenti adottati dalla normativa di rango primario¹, si ritiene opportuno evidenziare l'inattesa richiesta da parte dell'Autorità, contenuta nel presente Documento, di produrre **specifici documentazione** ai fini dell'applicazione del principio di **forza maggiore** per i casi di mancato rispetto degli **standard di qualità commerciale**.

Spunti di consultazione

S1. Osservazioni in merito alle misure straordinarie in materia di regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

Nell'ambito degli interventi relativi alla regolazione premi-penalità della continuità del servizio, A2A valuta positivamente, anche in virtù della semplicità di applicazione, le

¹ Cfr. Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. Tale decreto ha prorogato dal 31 luglio al 15 ottobre le disposizioni rispettivamente previste dai Decreti Legge n. 19 e n. 33 del 2020.

modalità di sterilizzazione dell'anno 2020 dall'effetto COVID-19 individuate da ARERA. Tuttavia, con specifico riferimento al numero delle interruzioni, si evidenziano delle possibili criticità derivanti dalla conferma del target temporale per il raggiungimento del livello obiettivo, presupposto che comporterebbe per il distributore un **maggior rischio operativo** correlato a una **riprogrammazione** e ad una **esecuzione temporalmente più stringente degli interventi** già pianificati finalizzati al raggiungimento del livello target. Inoltre, tale aspetto dovrà essere verificato anche con riferimento all'andamento dell'epidemia e di eventuali ulteriori interventi di chiusura.

Inoltre, per quanto attiene alla determinazione della **franchigia** sul livello obiettivo per l'anno 2020, la Scrivente società auspica che venga deliberato l'applicazione del **valore superiore della forchetta** proposta da ARERA.

Si condividono le proposte relative all'indicatore durata.

Con riferimento alle proposte finalizzate ad attenuare gli effetti della pandemia sul rispetto delle **tempistiche realizzative degli investimenti** programmati dagli operatori nei propri **Piani di Resilienza 2019-2021**, si **valuta positivamente e sufficientemente idoneo** a soddisfare l'obiettivo identificato dal Regolatore il **posticipo di sei mesi** per gli interventi, già riconosciuti eleggibili al meccanismo incentivante, con conclusione inizialmente prevista tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021. Tuttavia, si ritiene **necessaria una valutazione maggiormente puntuale e circostanziata caso per caso** da parte del distributore tesa ad individuare **eventuali situazione di criticità** correlabili sia all'operatività sul campo sia a rallentamenti degli iter autorizzativi.

Infine, non si hanno particolari osservazioni su quanto proposto dall'Autorità in materia di **ammodernamento delle colonne montanti vetuste**. Il **posticipo di sei mesi** per la conclusione del censimento e della sperimentazione triennale, ad oggi, rispettivamente fissate al 30/09/2022 e 31/12/2022, si ritiene infatti **adeguatamente dimensionato** per riassorbire l'eventuale rallentamento delle attività a seguito dell'emergenza sanitaria.

S2. Osservazioni in merito alle misure straordinarie in materia di regolazione output-based del servizio di distribuzione del gas.

Non si hanno particolari osservazioni in merito e, in generale, si concorda con le proposte individuate dall'Autorità.

S3. Osservazioni in merito alle valutazioni dell'Autorità in tema di applicabilità della clausola di forza maggiore per i casi di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale.

A2APremettendo che le osservazioni di seguito esposte si basano su una esegesi delle casistiche con obbligo per il distributore di produrre specifica documentazione ai fini dell'attribuzione a forza maggiore per la quale, a nostro avviso, sarebbe auspicabile avere da parte dell'Autorità un maggior grado di dettaglio esplicativo, pare ragionevolmente plausibile attenersi alla seguente clusterizzazione:

1. attività **essenziali per la continuità e la sicurezza** della fornitura non soggette al blocco, per le quali deve essere sempre prodotta specifica documentazione in caso di non ottemperanza agli standard di carattere contrattuale e commerciale;
2. attività **non essenziali e pertanto differibili temporalmente** nella loro esecuzione a causa dell'emergenza epidemiologica e della conseguente difficoltà (se non impossibilità durante il periodo di *lockdown*) di accesso presso le abitazioni degli utenti, per le quali possa essere automaticamente invocata la causa di forza maggiore a seguito del mancato rispetto del tempo massimo previsto per una

prestazione di qualità commerciale senza fornire alcuna documentazione a supporto.

Alla luce di tale perimetrazione e in considerazione dell'**estensione del periodo di emergenza sanitaria fino al 15 ottobre** per effetto di una norma primaria quale il Decreto Legge n. 83/2020 e del DPCM 9 marzo 2020 si ritiene opportuno attribuire a causa di forza maggiore tutte quelle prestazioni di qualità commerciali non effettuate dal distributore in base agli standard temporali definiti dalla regolazione ordinaria ricadenti nel periodo 9 marzo 2020 – 15 ottobre 2020.

A ciò si aggiunga anche il fatto che lo svolgimento da parte dei distributori (ivi incluse le imprese terze appaltanti) di quelle attività che implicano necessariamente l'accesso all'interno delle abitazioni degli utenti è stato reso possibile solo a partire dall'approvazione delle Linee Guida da parte del MiSE, avvenuta lo scorso 16 giugno. Anteriormente alla pubblicazione di tale documento normativo, che ha di fatto identificato per la prima volta le modalità e le misure precauzionali da adottare al fine di garantire un'attività sul campo in condizioni di sicurezza sanitaria sia per le imprese che per i clienti, gli **operatori scontavano l'indiscutibile assenza di qualsivoglia strumento legislativo** atto a consentire il tipo di operatività precedentemente citata.

In subordine e qualora l'Autorità non ritenesse (anche parzialmente) condivisibile la chiave di lettura sopra descritta, a nostro giudizio sarebbe opportuno, anche ai fini di successive ed eventuali verifiche ispettive e di adempimenti correlati, che fosse individuata come documentazione sufficiente e comprovante la causa di forza maggiore il DPCM sopra citato unitamente alla delibera 59/2020/R/com e circolari MISE del 13 marzo 2020 e seguenti.

Preme comunque sottolineare che le modalità tecniche di classificazione interna delle prestazioni non eseguite entro gli standard previsti a causa della situazione emergenziale sono individuate dagli operatori, nel rispetto di criteri di efficienza operativa e di ragionevolezza.

Infine, con riferimento alla **quantificazione dell'indennizzo automatico** da riconoscere agli utenti (cfr. tabelle 15, 16 e 17 del TIQE e tabella L della RQDG) e, in particolare, al **meccanismo moltiplicativo** degli importi, definito dall'art. 104.2 del TIQE e dall'art. 70.2 della RQDG, a causa della mancata esecuzione della prestazione oltre lo standard temporale previsto, si auspica la previsione da parte dell'Autorità di una **deroga da tale norma** per tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria.

A completamento delle osservazioni fin qui proposte in tema di qualità commerciale, sembra coerente con l'oggetto della consultazione sottoporre all'attenzione dell'Autorità il tema degli **obblighi di roll-out dei misuratori gas** così come definiti dalle *Direttive per la messa in servizio degli smart meter gas*, non trattato nelle proposte di intervento regolatorio prospettate nel presente Documento. In particolare, le imprese con oltre 200.000 PDR serviti dovranno raggiungere entro il 31 dicembre 2020 il target dell'85% di smart meter installati. Alla luce dell'impedimento ad accedere alle abitazioni degli utenti fino alla pubblicazione del succitato protocollo sanitario e, in generale, del rallentamento delle attività determinato dalla pandemia COVID-19, A2A ritiene auspicabile che ARERA possa adottare una delle seguenti modifiche, alternative tra loro: i) la **riduzione dall'85% all'80%** dell'obiettivo da raggiungere comunque entro la data ad oggi in vigore; ii) il **posticipo di un semestre**, quindi al **30/6/2021**, l'attuale termine temporale del 31/12/2020.

A tale disposizione si aggiunge quanto previsto nel *Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025* (RQDG) in materia di misuratori tradizionali non accessibili o parzialmente accessibili. In particolare si richiama quanto stabilito agli articoli 91.1, 91.2 e 92.1. E'

infatti opinione della Scrivente società che la non ottemperanza da parte del distributore, nell'arco dell'anno successivo a quello della mancata unica lettura con esito positivo, **all'obbligo di sostituzione del misuratore tradizione parzialmente accessibile o non accessibile con uno di tipo smart**, possa essere ricondotta alla **causa di forza maggiore** se ricadente nel periodo di emergenza sanitaria già sopra ampiamente circostanziato, con la conseguente **deroga al pagamento di una penalità tariffaria pari a € 4** per ogni misuratore non sostituito.

Infine, in relazione al *backlog* delle prestazioni non eseguite o posticipate nel corso dell'emergenza sanitaria, si concorda con la previsione di un termine (fine 2020) entro il quale dovrebbero essere recuperate le prestazioni commerciali di tipo non essenziale non eseguite o posticipate nel corso dell'emergenza sanitaria.

Conclusioni

In termini generali, si valuta positivamente il Documento. Tuttavia, nell'ambito degli interventi non essenziali rimasti inevasi durante il periodo emergenziale, sussistono alcune perplessità soprattutto in relazione alle considerazioni espresse al paragrafo 4.4 e seguenti in merito all'attribuzione a cause di forza maggiore del mancato rispetto da parte dei distributori degli standard fissati dalla vigente regolazione output-based dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

E' infatti opinione di A2A che tale tema meriterebbe uno specifico chiarimento da parte di ARERA, in coerenza con il principio dichiarato dalla stessa Autorità nei suoi comunicati dell'11 e del 26 marzo 2020 in base al quale *"non potranno derivare conseguenze economicamente penalizzanti per gli operatori che avranno gestito il servizio coerenti col primario obiettivo di garanzia della continuità e disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza degli utenti e dei lavoratori"*.

Si sottolinea, inoltre, che eventuali indicazioni sulla documentazione da produrre, potranno essere considerate vincolanti solo dopo la diffusione di tali chiarimenti essendo evidentemente impossibile recuperare retroattivamente tale documentazione.